



mutuo e relativa ipoteca, così come risulteranno in dipendenza di quanto ai comma 1) e 2);

4- a procedere alla identificazione e alla descrizione delle porzioni di immobile, relativamente alle quali il mutuo e l'ipoteca dovranno essere rispettivamente frazionato e ripartita, stabilendo l'importo delle quote che dovranno gravare sulle singole porzioni di immobile;

5- ad autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Ancona ad eseguire le formalità di frazionamento suddette, nonché gli opportuni annotamenti a margine della trascrizione di patti eseguita presso la Conservatoria di Ancona, in dipendenza del citato contratto 24 gennaio 1951, rogito Alfredo De Martino, il 31 gennaio 1951, al n. 553 del reg. d'ord. e al n. 461 reg. part.;

6- ad esonerare il competente Conservatore dei Registri Immobiliari, da ogni responsabilità per l'esecuzione delle suddette formalità ipotecarie;

7- ad eseguire l'operazione di cui si